

## **OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GIANNUZZI)

Roma, 19 febbraio 2020

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 142)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,  
considerato che lo schema di decreto legislativo:

- reca una serie di modifiche alla normativa nazionale di attuazione della disciplina europea in materia di servizi di pagamento, al fine di dare seguito alla rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 (direttiva PSD 2 - *payment services directive* 2), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 102 del 23 aprile 2018, nonché a realizzare un più chiaro e stretto allineamento tra la normativa nazionale e quella europea in materia, e ad apportare talune correzioni formali;

- è stato predisposto in base all'articolo 31, commi 3 e 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi di direttive, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore, applicando tale norma in riferimento al decreto legislativo n. 218 del 2017, attuativo della direttiva (UE) 2015/2366;

valutato che lo schema di decreto non presenta profili di criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del provvedimento, che modifica l'articolo 114-*quater* del TUB sugli istituti di moneta elettronica, per sostituire il termine "Stato membro" con "Stato comunitario", si rileva che, sebbene l'intervento possa essere finalizzato ad allineare il testo dell'articolo alla definizione di "Stato comunitario", contenuta nelle definizioni di cui all'articolo 1 del TUB, il termine "Stato membro" figura in altri 11 punti nel Testo unico e, comunque, pare riferibile proprio alla definizione di Stato membro della Comunità europea, di cui al citato articolo 1. La novella appare, pertanto, ascrivibile a un intervento di carattere parziale, se non del tutto inutile. Si ritiene, invece, opportuno procedere a un complessivo aggiornamento della terminologia utilizzata nel TUB, passando alla definizione di "Stato membro: Stato membro dell'Unione europea".

Silvana Giannuzzi

---

Al Presidente  
della 6<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E